

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - suppl. ordinario n. 95)

SCHEDA

La riforma del processo civile, introdotta dal disegno di legge n. 1082-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvato in via definitiva dal Senato in data 26 maggio 2009, mira in primo luogo a ridimensionare l'eccessiva durata dei processi, attraverso le seguenti modalità:

- i tempi processuali di alcune fasi del giudizio ordinario di cognizione sono dimezzati
- introduzione di un calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede all'assunzione delle prove, che stabilirà le date delle successive udienze del processo fino alla sua conclusione. Tale calendario può essere modificato solo per gravi motivi sopravvenuti
- sanzioni processuali per chi allunga irragionevolmente i tempi della trattazione della causa civile
- allargamento della competenza dei giudici di pace: il valore delle cause che possono esaminare raddoppierà a cinquemila euro e arriverà fino a ventimila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale

Principali effetti sul rito

A partire dall'entrata in vigore della riforma (vale a dire quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

- tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, potranno essere decise applicando, in alternativa al procedimento ordinario, il nuovo procedimento sommario di cognizione, il quale terminerà nell'arco di poche udienze con un'ordinanza produttiva di effetti definitivi tra le parti
- le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario

Vale la regola generale che le cause, sia in materia civile che in materia societaria che quelle relative ai risarcimenti danni per infortunio provocato da incidenti stradali, ancora in corso, saranno regolate rispettivamente dai vecchi riti.

La riforma del processo civile, una volta entrata in vigore, introdurrà alcune novità:

1. Testimonianza scritta

E' disciplinata dall'art. 103-bis disp. att. richiamato dal nuovo art. 257-bis c.p.c..

Il giudice, su accordo tra le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta.

Il testimone fornirà per iscritto, su un modulo apposito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, e apporrà la sua firma, autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. Il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti potrà essere redatta liberamente dal testimone mediante dichiarazione scritta non autenticata e consegnata al difensore della parte interessata.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

2. Sezione "filtro" della Cassazione

E' composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni, e al suo interno si formerà, a seconda della materia, un collegio di cinque giudici che sarà competente a decidere sull'ammissibilità dei ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della nuova legge.

Sono previsti due motivi di inammissibilità:

- le questioni di diritto sono decise nel provvedimento impugnato in maniera conforme alla giurisprudenza della Cassazione
- risulta manifestamente infondata la violazione dei principi del giusto processo

3. Esecuzione di sentenze

In merito all'esecuzione di decisioni che hanno ad oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, come in tema di affido dei minori nei giudizi di separazione e divorzio, sono previste sanzioni pecuniarie per il ritardo nell'adempimento, e per le successive violazioni.

In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro dovute a tale titolo.

La riforma del processo civile prevede alcune misure immediatamente applicabili:

- le sentenze possono essere pronunciate con una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle decisioni con riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi, senza che sia più necessario riassumere lo svolgimento del processo
- la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è impugnabile con l'ordinario appello
- vige il divieto esplicito di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio d'appello

Riforma del sistema di recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie

Nell'ambito del disegno di legge n. 1082-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvato in via definitiva dal Senato in data 26 maggio 2009, è stata inserita una importante riforma del sistema di recupero delle spese di giustizia del processo penale e delle pene pecuniarie.

Le linee-guida fondamentali di questo intervento sono le seguenti.

1) La normativa previgente stabiliva che le spese anticipate dall'erario fossero recuperate per intero. La quantificazione del credito veniva effettuata dal funzionario addetto all'ufficio giudiziario su base cartacea. Ciò rendeva quasi certa la incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa.

La riforma introduce una procedura di recupero ad hoc per i crediti erariali dell'ente creditore Giustizia, differenziata dal resto dei crediti riscossi dalla società di riscossione, che tiene conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano.

La maggior parte delle spese processuali penali sarà recuperata in misura fissa, semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale fra le parti.

2) E' stato inoltre abbandonato il principio per il quale, in caso di coimputati, il debito è solidale.

L'abbandono del vincolo di solidarietà mira a sollevare l'agente della riscossione da interminabili e quasi sempre infruttuose ricerche del debitore solvibile. Tali ricerche aggravano infatti inutilmente i tempi e i costi della procedura di riscossione, senza arrecare alcun reale beneficio: anche i debitori più solvibili tendono infatti a sottrarsi alla procedura esecutiva, sapendo di essere tenuti al pagamento dell'intero e di dover poi esercitare nei confronti dei condebitori solidali un'azione di rivalsa. Se il debito del coimputato è pro quota, ciò costituirà un maggior incentivo al pagamento spontaneo da parte sua.

Inoltre, attraverso l'abbandono della solidarietà, sarà possibile creare delle partite di credito su base personale, in cui sono sommate le spese da ciascun imputato dovute, più facilmente calcolabili, e le eventuali pene pecuniarie da lui dovute.

In tal modo, sarà anche possibile ridurre il numero delle prescrizioni delle pene pecuniarie, che in passato dovevano attendere, per essere rimosse, l'esaurimento della procedura di riscossione solidale delle spese.

3) La riforma ha poi rafforzato il ruolo di Equitalia Giustizia s.p.a.

Tale società, da poco costituita e già incaricata di gestire il Fondo Unico Giustizia, si sostituirà interamente agli uffici giudiziari nella quantificazione delle spese di giustizia e nell'iscrizione a ruolo, consentendo alle cancellerie di essere sgravate da compiti puramente contabili per dedicarsi interamente alle attività ordinarie di assistenza alla funzione giudiziaria.

Le misure sin qui descritte consentiranno un'enorme semplificazione del meccanismo di quantificazione e riscossione delle spese di giustizia, che produrrà indubbi effetti positivi: sia diretti, in quanto consentirà il recupero di maggiori risorse al bilancio della giustizia, sia indiretti, in quanto recupererà il personale delle cancellerie a una maggiore efficienza.